

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 25 del 25/02/2013

Num. Reg. Proposta: PPG/2013/21 del 13/02/2013

Oggetto: ATTRIBUZIONE A CIASCUNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE O ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI, O LORO RAGGRUPPAMENTO, DEI PUNTEGGI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 6 DEL D.M. 04/08/2011 N. 156, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580, COSÌ COME MODIFICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 FEBBRAIO 2010, N. 23.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 25/02/2013

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Visti:

- l'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 rubricato "Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura", così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, inerente il regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- l'articolo 3 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;
- l'articolo 9, comma 6, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale attribuisca, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione di consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DM 156/2011;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 94 del 24/03/1997 avente ad oggetto: "Attribuzione a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, dei punteggi di cui all'art. 5, comma 6

del decreto 501/96 di attuazione dell'art. 12 comma 3 della legge 580/93 sul riordino delle C.C.I.A.A.”;

Dato atto che, in considerazione delle recenti novelle della legge 580/93 nonché dei decreti ministeriali attuativi, occorre procedere all'aggiornamento dei contenuti del citato proprio decreto n. 94/1997, e, conseguentemente, alla definizione dei punteggi da attribuire alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori, indicando dei criteri omogenei per rendere confrontabili i dati numerici che verranno forniti dalle Camere di Commercio;

Considerato altresì che, al fine di consentire la valutabilità in termini di certezza e comparazione degli elementi di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DM 156/2011, occorre definire degli indirizzi a cui le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori dovranno attenersi nella predisposizione della documentazione necessaria a corredo dei dati dichiarati con riferimento alla “consistenza numerica”, all’ “ampiezza e diffusione delle strutture operative” e ai “servizi resi e attività svolte” in modo che essi risultino adeguatamente documentati e con ricchezza di riferimenti;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

1. di attribuire, ai sensi dell'articolo 9 comma 6 del D.M. 04/08/2011 n. 156, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento i punteggi indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce a tutti gli effetti la regola di attribuzione dei punteggi stabilita con proprio precedente decreto n. 94 del 24/03/1997;
2. di approvare gli “Indirizzi per la valutazione degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 04/08/2011 n. 156” nel testo di cui allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

(Vasco Errani)

Allegato A

REGOLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN TERMINI COMPARATIVI DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DEL D.M. 04/08/2011 n. 156

A ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento sono attribuiti i seguenti punteggi per ciascuno dei elementi di seguito indicati:

Elemento	Punteggio
-----------------	------------------

Organizzazioni Sindacali o loro raggruppamento

1) consistenza numerica degli iscritti in regola con le quote associative, con esclusione dal totale del numero dei pensionati	50
--	----

2) ampiezza e diffusione delle strutture operative	25
--	----

3) servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza con particolare riguardo a:	25
---	----

A) Partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi vigenti e applicati nella circoscrizione territoriale e precisamente:

- contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi nazionali fra le parti sociali;
- accordi territoriali (generalisti o settoriali);
- accordi integrativi aziendali;
- contratti collettivi decentrati nella P.A.

B) altri servizi resi

Associazioni di consumatori o loro raggruppamenti

1) consistenza numerica degli iscritti in regola con le quote sottoscritte e versate	50
--	----

- 2) ampiezza e diffusione delle strutture operative 25
- 3) servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza con particolare riguardo a: 25
- partecipazione alla elaborazione e stipula di accordi e contratti nazionali e/o territoriali vigenti e applicati nella circoscrizione territoriale a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - azioni giudiziali, extragiudiziali, per la tutela dei consumatori ed utenti;
 - iniziative promosse per la informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
 - altri servizi resi.

Allegato B

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1 DEL D.M. 04/08/2011 n. 156

Al fine di consentire la valutabilità in termini di certezza e comparazione degli elementi di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DM 156/2011, le seguenti direttive sono indirizzate alle organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori ed ad esse dovranno attenersi nella predisposizione della documentazione necessaria a corredo dei dati dichiarati con riferimento alla “consistenza numerica”, all’ “ampiezza e diffusione delle strutture operative” e ai “servizi resi e attività svolte” in modo che essi risultino adeguatamente documentati e con ricchezza di riferimenti.

1. Con riguardo alla consistenza numerica degli iscritti in regola con le quote associative ci si riferisce:
 - nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della Camera di Commercio, con esclusione dei pensionati;
 - nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della Camera di Commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 06.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
2. Con riguardo alla questione della definizione di sede o sportello:
 - per sedi si intendono i luoghi fisici dove viene svolta l'attività in modo continuativo e duraturo nel tempo. Un possibile esempio di documentabilità di questa qualifica, se non fosse possibile in altro modo, è costituita dai contratti di affitto, comodato, utenze, etc.;
 - per sportelli si intendono i luoghi fisici, diverso dalle sedi, anche se localizzati presso altre organizzazioni ospitanti, nel quale le associazioni svolgono un determinato servizio per un periodo di tempo limitato. Un possibile esempio di documentabilità di questa qualifica, se non fosse possibile in altro modo, è costituita dalle convenzioni sottoscritte con comuni, enti o altre associazioni partner;
 - l'indicazione delle sedi e sportelli va fatta, oltre a quanto previsto in forma descrittiva nell'allegato C, punto 2, del D.M. 156/2011, anche in termini numerici, ad esempio: n. di sedi e sportelli

3. Con riguardo ai servizi resi e attività svolte:

- l'indicazione degli stessi va fatta inderogabilmente in termini numerici ad esempio: n. di pratiche, n. di contratti sottoscritti, etc. Quindi, se nell'allegato C, punto 3, del D.M. 156/2011 sono indicati soltanto modo generico o descrittivo saranno considerati pari ad una unica attività non essendo possibile una valutazione oggettiva;
- le consulenze telefoniche e le informazioni erogate mediante contatto diretto non saranno conteggiate se non documentate;
- le consulenze individuali dovranno avere un qualche riscontro documentale che ne consenta l'eventuale verifica;
- la partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro non dà luogo ad alcun punteggio in quanto tale partecipazione è da considerarsi propedeutica alle finalità di tutela e come tale dovrebbe produrre risultati tangibili quali atti, accordi, carte dei servizi;
- le conferenze stampa, i convegni di presentazione di attività o progetti saranno conteggiati solo se dimostrabili mediante allegati alle dichiarazioni, come relazioni, brochure e altri materiali.

Per il controllo dei dati dichiarati la Regione si riserva di verificare i dati comunicati dalle associazioni ai fini della partecipazione a bandi regionali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/21

data 13/02/2013

IN FEDE

Morena Diazzi